

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D. LGS. N. 231
PARTE SPECIALE
SEZIONE B**

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24–*bis* del D. Lgs. n. 231/2001)

**Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 *octies*1, limitatamente agli
artt. 493–*quater* e 640–*ter*, del D. Lgs. n. 231/2001)**

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25–*novies* del D. Lgs. n. 231/2001)

Approvato con Determina A.U. n. 59 del 14/07/2023



INDICE

1. Premessa	1
2. Le fattispecie di cui agli artt. 24 (limitatamente alla frode informatica) e 24–bis del D. Lgs. n. 231/2001.....	1
3. Le fattispecie di cui all'art. 25–octies1 (limitatamente agli artt. 493–quater e 640–ter) del D. Lgs. n. 231/2001.1	
4. Le fattispecie di cui all'art. 25–novies del D. Lgs. n. 231/2001.....	2
5. Processi sensibili, funzioni coinvolte e valutazione del rischio.....	2
6. Logiche comportamentali di ordine generale.....	2
7. Procedure specifiche.....	3
8. Flussi verso l'Organismo di Vigilanza.	3



1. Premessa.

L'art. 24-bis è stato introdotto, nel corpo del D. Lgs. n. 231/2001, dalla L. n. 48/2008, di ratifica della c.d. Convenzione Cybercrime, firmata a Budapest il 23 novembre 2001. L'introduzione di tale tipologia di reati nel novero delle fattispecie idonee a generare la responsabilità dell'ente non è privo di conseguenze pratiche, constatato che l'uso di strumenti informatici è diffuso in ogni realtà aziendale.

L'art. 1 della citata Convenzione stabilisce che per "sistema informatico" deve intendersi qualsiasi dispositivo o qualsiasi gruppo di dispositivi tra loro interconnessi o collegati, uno o più dei quali, in base ad un programma, eseguono l'elaborazione automatica dei dati.

La principale caratteristica di un "sistema informatico" è dunque l'esecuzione automatizzata di operazioni. Per "dato informatico", la stessa Convenzione intende qualsiasi rappresentazione di fatti, informazioni o concetti in una forma che ne permetta l'elaborazione con un sistema informatico. Tale definizione fa riferimento sia ai dati in senso stretto, sia ai programmi, in quanto i primi costituiscono le informazioni che vengono generate e salvate attraverso l'utilizzazione dei secondi.

2. Le fattispecie di cui agli artt. 24 (limitatamente alla frode informatica) e 24-bis del D. Lgs. n. 231/2001.

L'art. 24 del D. Lgs. n. 231/2001 così dispone:

"1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli [omissis] 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote".

L'art. 24-bis del D. Lgs. n. 231/2001 così dispone:

"1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)".

Il testo delle fattispecie menzionate è riportato nell'allegato 1.

3. Le fattispecie di cui all'art. 25-octies1 (limitatamente agli artt. 493-quater e 640-ter) del D. Lgs. n. 231/2001.

L'art. 25-octies1 del D. Lgs. n. 231/2001 così dispone:

"1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) (omissis)

b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote. (...)".



Il testo delle fattispecie menzionate è riportato nell'allegato 1.

4. Le fattispecie di cui all'art. 25–novies del D. Lgs. n. 231/2001.

L'art. 25–novies del D. Lgs. n. 231/2001 così dispone:

"1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a–bis), e terzo comma, 171–bis, 171–ter, 171–septies e 171–octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174–quinquies della citata legge n. 633 del 1941".

Il testo delle fattispecie menzionate è riportato nell'allegato 1.

5. Processi sensibili, funzioni coinvolte e valutazione del rischio.

Sono individuabili i seguenti "processi sensibili":

- scorretto utilizzo di credenziali di accesso alle risorse fisiche ed informative del Sistema Informatico Aziendale;
- scorretto uso di personal computer, tablet, smartphone o altri dispositivi che permettono il collegamento a internet affidati all'utente;
- scorretto uso di software della società o personali;
- scorretto uso della rete della società;
- scorretto uso di database ed archivi della società;
- scorretto uso della posta elettronica;
- scorretto uso della rete internet e dei relativi servizi;
- scorretto uso delle postazioni autogestite collegate alla rete della società;
- indebita duplicazione o copiatura di opere intellettuali protette dal diritto d'autore;
- comunicazioni inveritiere o reticenti nell'ambito del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

Quanto agli artt. 24 (limitatamente alla frode informatica) e 24–bis del D. Lgs. n. 231/2001, le specifiche aree di rischio sono meglio dettagliate nel documento di analisi del rischio redatto ai fini dell'implementazione del Regolamento UE 2016/679 (c.d. GDPR).

Quanto all'art. 25–novies del D. Lgs. n. 231/2001, sussiste un'area di rischio con riferimento ai reati in materia di diritto d'autore previsti dagli artt. 171, 171 bis e 171 ter della L. n. 633/1941. Non sussiste, invece, alcun rischio con riferimento ai reati di cui agli artt. 171 septies LDA – in quanto la società non è produttore o importatore di supporti – e 171 octies LDA – che si riferisce alle trasmissioni ad accesso condizionato.

In considerazione dell'attività svolta dalla società e dell'importante impegno di strumenti informatici, il rischio è stimato come "medio".

Sono funzioni esposte al rischio della commissione dei reati trattati nella presente parte speciale:

- l'Organo Amministrativo;
- il Responsabile del Servizio ICT;
- i Dirigenti e Responsabili delle funzioni;
- i dipendenti e collaboratori che utilizzano i sistemi informatici della Società.

6. Logiche comportamentali di ordine generale.

La società si ispira alle logiche comportamentali di ordine generale descritte nel Codice Etico.

A titolo esemplificativo:

- è vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, a titolo individuale o concorsuale, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato menzionate ai punti 2, 3 e 4;
- compiere qualunque tipo di operazione che esponga a rischio la sicurezza della rete informatica della società.



Gli organi sociali, i dipendenti, i collaboratori ed i consulenti della società che utilizzino strumenti informatici aziendali devono:

- tenere un comportamento corretto, nel rispetto delle norme di Legge e delle procedure interne, in tutte le attività che importino l’uso dei sistemi informatici;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla Legge a tutela dell’integrità dei sistemi informatici ed a tutela dei dati personali;
- assicurare il regolare funzionamento dei sistemi informatici, attenendosi alle procedure impartite;
- dare seguito con tempestività alle prescrizioni impartite in materia di uso dei sistemi informatici.

7. Procedure specifiche.

La società:

- ha provveduto a formalizzare le nomine richieste dal Regolamento UE 2016/679 (c.d. GDPR);
- ha aggiornato le proprie informative, rendendole conformi al Regolamento UE 2016/679 (c.d. GDPR);
- ha redatto il Registro dei trattamenti;
- ha nominato il Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD/DPO);
- è dotata di certificazione ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001;
- in particolare ha adottato una Politica del Sistema Integrato di Qualità, Ambiente e Sicurezza;
- inoltre, la Società ha adottato un approccio basato sulla gestione dei rischi conforme alle norme ISO 39001 (sicurezza stradale) e ISO 37001 (prevenzione della corruzione).

Nell'espletamento delle proprie attività, gli organi sociali, i dipendenti, i collaboratori ed i consulenti della società, ognuno secondo il proprio ambito di attività e competenza, devono rispettare:

- il “Regolamento per l'utilizzo del Sistema Informatico Aziendale (SIA)”;
- le previsioni contenute nel “Manuale del Sistema di Gestione Integrato”, nonché nelle procedure ed istruzioni operative che compongono il “sistema di gestione integrato”;
- i regolamenti, le procedure e le determinate dell’Organo Amministrativo e le determinate dirigenziali eventualmente adottati dalla società;
- ogni altra disposizione comunitaria ovvero di Legge o di regolamento, anche di futura emanazione, eventualmente rilevante ai fini della prevenzione dei reati oggetto della presente Parte Speciale.

8. Flussi verso l’Organismo di Vigilanza.

L’Organismo di Vigilanza:

- dovrà essere notiziato, almeno semestralmente, di eventuali disfunzioni o lacune del sistema informatico;
- dovrà essere tempestivamente notiziato dell’eventuale nomina o sostituzione del/i consulente/i informatico/i e/o dell’eventuale variazione degli accordi contrattuali in essere con lo/gli stesso/i;
- potrà chiedere al/i consulente/i informatico/i di predisporre un report riassuntivo delle attività svolte;
- dovrà essere tempestivamente notiziato della nomina/sostituzione dei Responsabili del Trattamento dei Dati nonché degli Addetti al Trattamento dei Dati;
- dovrà essere tempestivamente notiziato di eventuali segnalazioni relative ad un uso scorretto dei dati personali;
- almeno una volta all’anno chiederà al RPD/DPO di predisporre un report riassuntivo delle attività svolte.

Fermo restando il potere di attivarsi con specifici controlli anche a seguito di eventuali segnalazioni ricevute, l’Organismo di Vigilanza può provvedere a:

- effettuare controlli a campione sull’uso dei sistemi informatici da parte degli utenti;
- effettuare colloqui informativi con il consulente informatico;
- compiere ogni controllo diretto a verificare la sicurezza dei sistemi informatici e della rete informatica.

L’Organismo di Vigilanza potrà procedere ad acquisizioni documentali o colloqui con il personale della società, sia sulla base delle informazioni ricevute sia per svolgere accertamenti ulteriori.

